



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Roma, 19 marzo 2019

## Decreto Sanzionatorio ex art. 43 Regolamento

Oggetto: FIG – PD 2S/19 – Vittorio POMPONI

### II GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE – LAZIO, ABRUZZO, MOLISE, SARDEGNA, SUD-SICILIA

#### CONSIDERATO

- Il Provvedimento di Fissazione della Data di Decisione ex art. 42 del Regolamento notificato al tesserato Vittorio Pomponi che nella parte motiva prevede:

*“Per quanto di competenza la pratica risulta ampiamente istruita, considerato che dagli accertamenti eseguiti ai fini del presente atto risulta accertata allo stato degli atti l'infrazione alla regola prevista dall'art. 4 del Regolamento di Giustizia posta in essere dal sig. Pomponi, il quale durante il gioco della buca 14 ha immesso in gioco una palla diversa da quella in gioco. Infatti la palla in gioco del sig. Pomponi era nel bunker ed il giocatore ha immesso una palla in gioco diversa da quella giocata posizionandola fuori dall'ostacolo di sabbia.*

*La colpevolezza del tesserato emergerebbe dall'analitico referto proveniente dal circolo, che ha raccolto anche le testimonianze di persone che hanno assistito al fatto, i quali hanno fornito convincenti ed eloquenti dettagli sulla dinamica del fatto contestato. La ricostruzione degli eventi fatta dagli organi del circolo è pertanto circostanziata, dettagliata ed a parere dello scrivente, è credibile per la fonte dalla quale proviene e per le modalità con le quali è stata fatta.*

PQM

- 1) Lo scrivente fissa la data del 25/03/19 per la decisione;
- 2) La sanzione applicabile al caso di specie ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera d) del Regolamento di Giustizia è di 12 (dodici) mesi di squalifica temporanea, consistente

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 – Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946

nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG.

### AVVERTE

#### **Il Tesserato che**

- **Ai sensi dell'art. 35 comma 3 del Regolamento di Giustizia: "E' onere delle parti di indicare, nel primo atto anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito.";**
- **Ai sensi dell'art. 42 comma 3) lettera c) il Tesserato entro due giorni prima del termine fissato sopra per la pronuncia può far pervenire memorie e documenti;**
- **Il Tesserato ha il diritto di nominare un difensore che lo assista nel presente procedimento conferendogli specifico mandato scritto che deve essere comunicato allo scrivente;**
- **Lo scrivente può assumere la decisione senza necessità di tenere udienza;**
- **Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia il Tesserato con comunicazione scritta da inviare al sottoscritto nel termine di dieci (10) giorni prima della data fissata per la decisione, può far pervenire la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio, dichiarando espressamente che accetta e riconosce validi i fatti contestati nel presente atto ed accetta la sanzione, che in caso di emissione del decreto sanzionatorio viene fissata dallo scrivente ai sensi dell'art. 42 comma 3 lettera a) del Regolamento in 9 (nove) mesi di squalifica temporanea. La richiesta di emissione del decreto sanzionatorio comporta l'obbligo dello scrivente ad emettere direttamente il provvedimento e la rinuncia da parte del Tesserato al diritto di appellare detto provvedimento dinanzi a qualsiasi Organo di Giustizia superiore. L'emissione del decreto sanzionatorio comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti dell'incolpato.**

Via di Villa Emiliani, 24  
00197 - Roma  
cierip@ciericrocenzi.it  
Tel. 06-8072279  
Fax. 06-92942946



*Nel presente procedimento si contesta al sig. Pomponi di aver immesso in gioco una palla diversa da quella giocata durante il gioco della buca 14 durante la gara denominata Babatour che si è svolta il 23/02/19 presso il circolo del golf Terre dei Consoli."*

CONSIDERATO

Che il tesserato Vittorio Pomponi nei termini e forme di Regolamento ha comunicato il 11 marzo '19 di accettare l'addebito e la sanzione proposta nel Provvedimento di Fissazione d'Udienza in caso di emissione di Decreto Sanzionatorio

PQM

Ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia viene emesso Decreto Sanzionatorio e si applica al sig. Vittorio Pomponi la squalifica temporanea di mesi 9 (nove) consistente nella perdita del diritto di partecipare ad attività sportiva di rilevanza federale nell'ambito della FIG per il suddetto periodo.

In fede

SI COMUNICHI

Avv. Paolo Cieri

Giudice Sportivo Territoriale

